

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE: "AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI" REDATTA AI SENSI DELL'ART. 73 E DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB APPROVATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Signori Azionisti,

nell'ambito delle politiche di reinvestimento, già comunicate al mercato in data 15 giugno 2021, delle nuove risorse finanziarie (le **"Politiche di Reinvestimento"**) di Atlantia S.p.A. (**"Atlantia"** o la **"Società"**) è stato, tra l'altro, previsto un programma di riacquisto di azioni proprie da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti finalizzato ad offrire ai Soci uno strumento di monetizzazione del proprio investimento aggiuntivo ai dividendi.

Siete stati, quindi, convocati per discutere e deliberare in merito al rilascio, in favore del Consiglio di Amministrazione, di un'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di Atlantia, in conformità agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (**"Testo Unico della Finanza"** e **"T.U.F."**), all'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (**"Regolamento Emittenti"** e **"R.E."**), nei termini e con le modalità indicate nella presente relazione illustrativa (**"Relazione"**).

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 29 maggio 2020 aveva deliberato di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente autorizzazione assembleare del 18 aprile 2019 sull'acquisto di azioni proprie facendo salva l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, alla cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste nella richiamata delibera di autorizzazione assembleare. Di conseguenza, tutti i termini, le modalità e le condizioni previste nella delibera assembleare di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie del 18 aprile 2019 si intendono interamente richiamati dalla presente Relazione in relazione alle azioni già in portafoglio alla data odierna.

Alla data della presente Relazione, Atlantia possiede n. 6.959.693 azioni proprie, pari allo 0,843% circa del capitale sociale.

1. Motivazioni della proposta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione è volta ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare azioni proprie della Società, nel rispetto della normativa anche comunitaria, di riferimento e (se applicabili) delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, al fine di offrire alla Società un'opzione flessibile per riconoscere ai propri azionisti una remunerazione straordinaria e aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi, in linea con quanto indicato nelle Politiche di Reinvestimento.

In questa prospettiva, le azioni proprie acquistate in esecuzione dell'autorizzazione oggetto della presente Relazione, se approvata, saranno poi oggetto di annullamento ai termini ed alle condizioni

previste nella relazione illustrativa relativa al punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea e quindi le azioni acquistate non avrebbero alcuna ulteriore destinazione se non quella di offrire una remunerazione ai Soci. Il presente piano di riacquisto di azioni proprie si colloca pertanto nel solco di quanto già comunicato al mercato il 15 giugno scorso, anche in merito alla politica dei dividendi per gli esercizi 2021-2023, che verrà sottoposta agli azionisti a partire dall'approvazione del bilancio di esercizio 2021 (e quindi ad aprile 2022), con la previsione di distribuire circa 600 milioni di euro nel primo esercizio con una crescita annua tra il 3% e il 5% per quelli successivi. L'annullamento delle azioni proprie consente di rendere stabile e definitivo per le altre azioni l'incremento percentuale degli utili conseguente all'attuazione del piano di buy-back¹.

Per ulteriori informazioni in merito alla proposta di annullamento delle azioni proprie Atlantia, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si propone che l'Assemblea autorizzi, per la finalità sopra indicata, l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un esborso complessivo fino a 2.000.000.000 di euro e per un numero massimo di 125.000.000 azioni, pari a circa il 15% del capitale sociale di Atlantia (senza calcolare le azioni proprie già in portafoglio, pari allo 0,843% del capitale sociale), e comunque, ove inferiore, sino al massimo consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, tali operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Si ricorda, a tal fine che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 approvato dall'Assemblea del 28 aprile 2021 risultano iscritte riserve disponibili per Euro 10.341.427.519.

3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie da parte della Società non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Il capitale sociale di Atlantia S.p.A. ammonta a 825.783.990 euro ed è rappresentato da n. 825.783.990 azioni ordinarie con diritto di voto, prive del valore nominale.

Come già anticipato, alla data di approvazione della presente Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione: i) la Società possiede n. 6.959.693 azioni proprie, pari allo 0,843% circa del capitale sociale; ii) le società controllate non detengono azioni della Società; e (iii) l'autorizzazione all'acquisto è richiesta sino a concorrenza di massimo n. 125.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale (senza calcolare le azioni proprie già in portafoglio, pari allo 0,843% del capitale sociale), e comunque, ove inferiore, sino al massimo consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni

¹ Ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, prima frase, c.c., infatti, “finché le azioni restano in proprietà della Società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni”.

richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato, effettuando comunque ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie autorizzate, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, pari a 18 (diciotto) mesi a fare data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Nell'arco dei 18 mesi, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo e criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- i) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che tale corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- ii) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto ad un corrispettivo non inferiore del 20% e non superiore del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società nei cinque giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico.

6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti [lettere a) e b)], del Regolamento (UE) 596/2014 e del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili) e delle successive disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; e
- b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita.

7. Informazioni sulla eventuale strumentalità dell'acquisto di azioni proprie alla riduzione del capitale sociale.

La presente richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è strumentale all'annullamento di tali azioni ai termini ed alle condizioni previste nella relazione illustrativa relativa al punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea con la precisazione che l'annullamento verrà realizzato senza riduzione nominale del capitale sociale, in considerazione dell'assenza di valore nominale delle azioni Atlantia.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone contestualmente all'Assemblea, riunita in sede straordinaria, la proposta di annullamento delle azioni proprie eventualmente acquistate in esecuzione dell'autorizzazione oggetto della presente Relazione.

La proposta di annullamento senza riduzione del capitale sociale è altresì coerente con le finalità dell'operazione di acquisto come già rappresentate nel precedente paragrafo 1 della presente Relazione.

Per ulteriori informazioni in merito alla proposta di annullamento delle azioni proprie Atlantia, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria.

8. Efficacia esimente dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti

Alla data della presente Relazione:

- (1) il capitale sociale di Atlantia è pari a Euro 825.783.990,00 ed è suddiviso in complessive n. 825.783.990 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- (2) la Società detiene in portafoglio n. 6.959.693 azioni proprie, pari allo 0,843% circa del capitale sociale;
- (3) per quanto a conoscenza della Società l'azionista Sintonia S.p.A. (“**Sintonia**”), controllata da Edizione S.r.l. (“**Edizione**”), detiene complessivamente n. 256.000.000 azioni della Società, pari al 31,0% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 44-bis, del Regolamento Emittenti:

- (comma 1) “*Le azioni proprie detenute dall'emittente, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico*”;
- (comma 2) “*Il comma 1 non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte dell'emittente in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento*” (c.d. *whitewash*).

In assenza dell'efficacia esimente derivante dall'approvazione della delibera autorizzativa con le maggioranze indicate nel comma 2 dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, l'acquisto di azioni proprie da parte della Società (anche alla luce di possibili acquisti di azioni da parte di Sintonia) potrebbe dunque determinare un incremento della partecipazione dell'azionista diretto Sintonia (e dell'azionista indiretto Edizione) al di sopra della soglia rilevante ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria c.d. “di consolidamento”, che, ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF e dell'art. 46

del Regolamento Emittenti, è fissata al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto in un arco temporale di dodici mesi dall'ultimo acquisto o cessione effettuati.

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del meccanismo di c.d. *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie – approvassero la proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso), ai fini del calcolo della partecipazione detenuta dall'azionista Sintonia (e, indirettamente, da Edizione) e della verifica del superamento da parte dello stesso della soglia di consolidamento del 5% del capitale sociale (in un arco temporale di dodici mesi).

Si richiama pertanto l'attenzione dei Signori Soci sulla circostanza che l'approvazione della delibera autorizzativa di cui alla presente Relazione da parte dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob (e dunque con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti presenti all'adunanza assembleare diversi da Sintonia), avrà efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo all'azionista Sintonia (e, indirettamente, ad Edizione) ove, per effetto degli acquisti di azioni proprie di cui alla presente autorizzazione, Sintonia dovesse superare la predetta partecipazione del 5% nell'arco temporale suddetto.

* * *

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

“L'Assemblea Ordinaria di Atlantia S.p.A., preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata,

DELIBERA

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad effettuare atti di acquisto, entro i prossimi 18 (diciotto) mesi anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie, ordinarie, prive del valore nominale, in numero, complessivamente, non superiore a n. 125.000.000 - (senza calcolare le azioni proprie già in portafoglio alla data odierna, pari allo 0,843% del capitale sociale) - e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di Euro 2.000.000.000, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti per il perseguimento della finalità descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e, quindi, in particolare al fine di offrire alla Società un'opzione flessibile per riconoscere ai propri azionisti una remunerazione straordinaria e aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi, in linea con quanto indicato nelle Politiche di Reinvestimento;*

2. *di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:*

(a) al prezzo individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili; ed in particolare:

(i) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che

tale corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e

- (ii) *nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto ad un corrispettivo non inferiore del 20% e non superiore del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società nei cinque giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico;*
- (b) *secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti [lettere a) e b)], del Regolamento (UE) 596/2014 e del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili) e delle successive disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF:*
- (i) *per il tramite di offerta pubblica di acquisto; e*
- (ii) *sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita.*
3. *di fare salva l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, alla cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste nella delibera di autorizzazione assembleare alla disposizione di azioni proprie del 18 aprile 2019, che si intendono qui interamente richiamati;*
4. *di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, l'effettuazione di ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie autorizzate, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari, gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 1., stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 2., ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e dell'autorizzazione qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
6. *di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove approvata con le maggioranze previste da tale disposizione, avrà efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo all'azionista Sintonia (e alla sua controllante Edizione), qualora, per effetto di acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società in esecuzione della presente delibera autorizzativa si determinasse il superamento, da parte dell'azionista Sintonia (e, indirettamente, da parte di Edizione), delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF.”*

Roma, 28 ottobre 2021

Atlantia S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fabio Cerchiai